Terre e rocce da scavo: la gestione con il DPR 120/17

Udine, 9 ottobre 2017

A CURA DI MARCELLO CRUCIANI ANCE - DIREZIONE LEGISLAZIONE MERCATO PRIVATO



Come gestire le terre e rocce da scavo?

Le terre e rocce da scavo possono essere:



DL 133/14: la delega

- Art. 8 Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto
- 1. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;

... segue

- b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;
- d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla *direttiva 2008/98/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
- d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;

d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli

La proposta di regolamentazione è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

Il nuovo decreto e la sua struttura

- Non è solo un riordino normativo, ma introduce varie novità
 - > Amministrative
 - > Tecniche

Ma ci sono riflessi su ambiente e piani finanziari

• Poche semplificazioni ma vari adempimenti in più e forse l'economia è sempre meno circolare!

Dpr 120/17

È in vigore dal 22 agosto 2017 e cioè 15 gg dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2017 n. 183

La struttura:

Le definizioni

e poi....

- Norme comuni
- Norme per opere/attività VIA AIA > 6mila/mc
- Norme per tutte le altre tipologie di lavori
- Norme transitorie (ma durature)

Infine....

Altre disposizioni

Attenzione!!!

Se non si rispettano tutte le indicazioni del decreto il materiale è rifiuto

Il decreto 120 lo sottolinea in più di un'occasione

PERIODO TRANSITORIO ART. 27

Piani e progetti già approvati ante 22 agosto 2017

Normativa previgente (anche alle successive modifiche)

Progetti per i quali è in corso una procedura

normative previgenti

adeguamento entro 180 gg (dal 22 agosto)

Cantiere non ancora avviato

Pdu in corso di esame

Le definizioni (solo alcune)

- Opera in pratica qualsiasi attività che porti alla produzione delle T & R (anche da un insieme di cantieri)
- Materiali di scavo suolo/sottosuolo con T & R + altri materiali (riporti) compresi PVC, VTR, bentonite ecc. in determinate quantità Allegato 4
- Riporto orizzonte stratigrafico con materiali vari di origine antropica Allegato 10
- Autorità competente colei che autorizza la realizzazione dell'opera che produce il materiale
- Caratterizzazione ambientale per la verifica della sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali
- Deposito intermedio tra produzione e destinazione
- Normale pratica industriale sono le lavorazioni necessarie per l'utilizzo
- Proponente → colui che propone il PDU
- **Esecutore** → colui che esegue il PDU
- **Produttore** → colui che presenta la dichiarazione di utilizzo DU

Ancora le definizioni

- Piano di utilizzo → opere soggette a VIA/AIA con cantieri con volume scavo > 6000 mc
- Dichiarazioni di utilizzo → tutte le altre tipologie

Elementi comuni Pdu-Du

> Forma delle comunicazioni per Pdu-Du

Proponente/esecutore/produttore

- Comune, ARPA, Autorità competente
- sempre dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante per mail, servizio postale, presentazione diretta
- ➤ I volumi di scavo si calcolano sempre in base al progetto

Deposito intermedio art. 2-15-21

Prima dell'utilizzo finale

Dove?

- sito produzione
- sito/i intermedio/i (anche comune a più cantieri)
- sito destinazione

Come?

- Secondo precise prescrizioni tecniche (segnaletica ecc.)
- Idoneità ambientale/urbanistica

Dichiarazione di avvenuto utilizzo Art. 7 all.8

Al termine dell'utilizzo - dichiarazione del produttore/esecutore

unica anche se gli utilizzi sono plurimi

va presentata entro il termine di validità Pdu/Du

Destinatari

ARPA sito destinazione

Comune sito produzione/destinazione

Autorità VIA/AIA (PDU)

Forma dichiarazione sostitutiva atto notorio

si conserva per 5 anni

Trasporto Art. 6 all.7

Documento di viaggio (che sostituisce la «normale» documentazione)



È redatto in 3 copie (4 se c'è il proponente)

E' compilato per ciascun viaggio al sito di deposito intermedio/di utilizzo finale

Per ogni automezzo indicare orari ecc..

Va conservato per 3 anni

Normale pratica industriale Art. 2 all.3

«Operazione finalizzata al miglioramento delle caratteristiche merceologiche e per rendere l'uso maggiormente produttivo»

- > selezione granulometrica con eventuale eliminazione elementi di origine antropica
- > riduzione volumetrica mediante macinazione
- > stesa al suolo per asciugatura, maturazione, eventuale biodegradazione naturale additivi

Come procedere per utilizzare le terre – sottoprodotto?

Dipende dalla tipologia dell'opera

Il regolamento delinea 2 procedure principali e cioè

- Produzione in ambito opera VIA art.9 ecc.
- Produzione in altra opera art. 20 -21
- Procedure "speciali" per siti soggetti a bonifica o con fondo naturale "anomalo"

Dichiarazione di utilizzo Altre opere (art. 20 – 21) pubbliche e private

Il produttore presenta la dich. sost. atto not. al Comune del sito di scavo e all'ARPA con cui attesta il rispetto delle condizioni art. 4 (sottoprodotti)

La dichiarazione deve indicare anche:

- Quantitativo terre sottoprodotti
- Eventuale sito deposito intermedio
- Sito/i di destinazione
- Estremi titoli abilitativi sito di produzione/di destinazione
- Tempi di utilizzo (max 1 anno o termine di esecuzione opera di destinazione) prorogabili alla scadenza, max 1 volta x 6 mesi max solo per cause forza maggiore

Quando si presenta? 15 gg prima inizio dei lavori

Si può modificare? **SI**, in caso di modifica sostanziale di quella originaria (vedi art. 15) con preavviso di 15 gg, max 2 volte (con dichiarazione sostitutiva di atto notorio)

NB: non si debbono allegare analisi, caratterizzazioni ecc. ma è opportuno avere un riscontro scientifico sulle caratteristiche del terreno

Prima e dopo norme a confronto

Prima Art. 41 bis

- Dichiarazione sost. Atto not. → Arpa
- Inizio lavori anche contestuale
- Comunicazione di conferma utilizzo
- Possibilità di modifiche previa comunicazione al Comune

Dopo DPR 120/2017

- Dichiarazione sost. Atto not. Arpa
- Inizio lavori dopo 15 gg. 4
- Dichiarazione di avvenuto utilizzo a fine lavori
- Possibilità di modifiche (max 2 volte sito di utilizzo e diverso utilizzo)
 - previa dichiarazione a ARPA e Comune
- Proroga termini utilizzo 1 sola volta max 6 mesi

Piano di utilizzo per opera VIA/AIA

- ☐ Il piano di utilizzo è relativo all'opera non al cantiere
- □ Il proponente redige il piano di utilizzo (art. 9) → lo presenta ARPA territorialmente competente + Autorità VIA → tutto ciò prima della conclusione VIA o almeno 90 gg prima inizio lavori (AIA)
- ☐ Formalità e procedure:
 - Il proponente redige e sottoscrive la dich. sost. atto not. con cui attesta una serie di elementi e allega la documentazione prevista dal regolamento (vedi Allegati)
 - Le autorità competenti possono chiedere documenti integrativi entro 30gg trascorsi i quali no a ulteriori integrazioni
 - Verificano la documentazione, entro 30 gg dal ricevimento del PDU o delle integrazioni, l'autorità può chiedere verifica all'ARPA
 che nei 60 gg successivi deve esprimere parere

- 90 gg

• Il PDU può essere attuato trascorsi 90 gg dalla presentazione/integrazione documentale, non servono atti di assenso

PDU validità, modifiche, varie ed eventuali

- 1. È indicata nel PDU
- 2. I lavori vanno iniziati entro 2 anni dalla presentazione PDU
- 3. Si può aggiornare max 2 volte in caso di modifica sostanziale dei requisiti
- 4. L'Autorità competente può chiedere integrazioni entro 30 gg dalla presentazione dell'aggiornamento
- 5. Le modifiche al PDU sono attuabili dal 60° giorno successivo alla presentazione dell'aggiornamento
 - per le variazioni dei volumi di scavo > 20% (entro 15 gg dal verificarsi del fatto)
 - dalla richiesta di integrazione documentale per variazioni sito/siti di destinazione e deposito intermedio, o tecnologie di scavo
- 6. Il termine di inizio/ultimazione può essere prorogato 1 volta x max 730 gg previa comunicazione ante scadenza termine a autorità competente e ARPA (che possono negare proroga)
- 7. Il proponente prima dell'inizio dei lavori di scavo deve comunicare all'autorità competente e all'ARPA il/i nominativo/i dell'esecutore PDU che ne diviene responsabile
- 8. La conservazione del PDU è in capo al proponente e all'esecutore, va fatta nel sito di produzione, sede legale proponente per 5 anni dalla redazione

PDU - Modifiche art. 15

a)	aumento del volume del materiale scavato > 20%	da comunicare entro 15 gg. dal verificarsi → dopo 60 gg. si può trattare l'eccedenza
a) a)	modifica sito di destinazione/dell'utilizzo → modifica sito deposito/i	comunicazione aggiornamento \rightarrow dopo 60 gg. si può dare seguito alla
a)	intermedio → modifica tecnologie di scavo	modifica comunicazione aggiornamento dopo 60 gg. si possono impiegare le nuove tecnologie

Si può presentare un PDU preliminare?


In un certo senso Si \rightarrow art. 9 comma 8

In fase di predisposizione del PDU il proponente può chiedere a ARPA o altri soggetti pubblici abilitati di eseguire verifiche ecc. finalizzate alla validazione preliminare del PDU

Vantaggi → i termini ordinari sono ridotti di 1/2


Sito con fondo naturale art. 11 - 20

 Utilizzo consentito nel sito di produzione o in altro sito con caratteristiche analoghe



Sito soggetto a bonifica art. 12 – 25 - 26

 Richiesta all'ARPA della validazione preliminare dei requisiti di qualità ambientale del sito di produzione - sito di destinazione



Utilizzo in sito DPR

In generale:

- la contaminazione va sempre verificata ai sensi dell'Allegato 4 (per i riporti anche art. 3 c. 2 legge 28/12)
- per i casi di fondo naturale "anomalo" e amianto naturale → vedi art. 11 e
 24 comma 2
- per opere soggette a VIA va presentato progetto preliminare in fase di VIA e progetto esecutivo → art. 24 comma 3 – 4
- per i siti soggetti a bonifica

 vedi art.26 comma 1 -2

Deposito temporaneo Art. 23

Deroga all'art. 183 comma 1 lett. bb) D.lgs 152/06

Terre e rocce ⇒ se rifiuto?

A scelta del produttore




- smaltimento almeno trimestrale (no limiti quantitativi)
- ogni 4.000 mc di cui max 800 mc pericolosi, smaltimento entro 1 anno

Queste regole valgono solo per le terre e rocce mentre per gli altri rifiuti valgono le regole «normali»

Ogni tre mesi senza limiti quantitativi rifiuti speciali Ogni 30 mc di cui 10 mc pericolosi, smaltimento entro 1 anno

Terre e rocce Si cambia ancora?



Art. 28, c. 13 bis e seguenti D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 L. 15 dicembre 2016 n. 229

